



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017 avente per oggetto:

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3.2017 - I.E.

Proponente: IOLI ENRICO GASTONE - VICE SINDACO

Proposta al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3.2017 - I.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premesso che:

1. in data 13.3 us. è stata pubblicata sul BURL la nuova legge regionale n. 7/2017 avente per oggetto *“Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”*;
2. la finalità di tale nuova disciplina edilizio-urbanistico è il *“recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.”*;

Rilevato che l'art. 4, comma 1, della legge che stabilisce: *“Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivate dalla classificazione P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio Comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa, per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazione di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.”*

Vista la nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, allegata al presente atto deliberativo, con cui il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in qualità di A.T.O. ha trasmesso la tavola della soggiacenza minima della falda;

Preso Atto che nella citata nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), propone, in considerazione dei valori di oscillazione della falda registrati nel periodo temporale 2001-2016, di acquisire, nel caso di interventi di recupero abitativo degli interrati, da parte dei proponenti *ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.1.2008 – Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8, pubblicate in G.U. n. 29 del 4.2.2008, al fine di individuare eventuali fenomeni d'innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-comunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio;*

Preso Atto che sulla base degli interventi di monitoraggio in diversi punti della Città da parte dell'A.T.S. volti a verificare i livelli di radon ai piani interrati degli edifici, non sono emerse situazioni di superamento dei limiti ($< 400 \text{ Bq/m}^3$);

Vista l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, nella quale vengono posti in evidenza gli aspetti connessi all'applicazione della citata legge regionale sul territorio comunale e, in conclusione, si propone:

1. *che venga sottoposto all'esame del Consiglio Comunale un idoneo atto deliberativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle L.R. n. 7/2017;*
2. *il recepimento delle risultanze rappresentate nei documenti messi a disposizione dal C.A.P. (in luogo dell'A.T.O.) con la nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, circa le condizioni della falda presente nel territorio comunale ed eventuale presenza di effetti di risalita delle acque profonde tali da inibire la permanenze di persone nei piani sotto terra di cui alla nota ;*
3. *fatto salvo il recepimento delle indicazioni fornite dal C.A.P., di escludere dall'ambito di applicazione della citata legge le aree individuate:*
 - a) *nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va, 4co , 4m, 4sc, 4pi;*
 - b) *nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate;**così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000;*
4. *che, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto, inoltre, siano comunque escluse dall'applicazione della normativa in esame le eventuali parti di territorio per le quali si riscontrassero situazioni di contaminazione ovvero debbano essere assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, e non censite in sede di definizione del P.G.T.;*
5. *nell'ambito di detta proposta deliberativa, venga stabilito che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;*
6. *ai fini dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;*
7. *l'atto deliberativo di cui al precedente punto 1, altresì attesti che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si debbano considerare anche i vani che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2, dell'art.1, della medesima L.R. n. 7/2017;*
8. *in coerenza con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 7/2017, che in sede deliberativa venga esplicitato che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:*
 - I. *Gruppo Funzionale GF I – Residenziale;*
 - II. *Gruppo Funzionale GF II d – Attività artigianale di servizio;*
 - III. *Gruppo Funzionale GF II e – Attività di commercio all'ingrosso;*
 - IV. *Gruppo Funzionale GF III – Attività terziarie di produzione di servizi;*

V. Gruppo Funzionale GF IV – Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;

VI. Gruppo Funzionale GF V – Commerciale;

VIII. Gruppo Funzionale GF VI – Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;

e che nei locali aventi tutte le suddette destinazioni l'applicazione della legge regionale avviene in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i..

Preso Atto che, in merito alle proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017, la Commissione per il Paesaggio si è espressa favorevolmente con suggerimenti, così come risulta dal verbale n. 4 della seduta del 30.5.2017;

Rilevato che la Commissione per il Paesaggio ritiene però, che per le aree oggetto di bonifica già effettuate, di cui all'art. 4 comma 1 della legge in questione, possa essere consentita l'applicazione della legge previa acquisizione di specifica certificazione da parte di un tecnico abilitato che il terreno non sia contaminato o che le condizioni del terreno non limitino l'utilizzo dei piani interrati dal punto di vista igienico-sanitario;

Preso Atto inoltre che, anche la Commissione Urbanistica nella seduta del 30.5.2017, ha approvato con integrazioni le proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017;

Rilevato che la Commissione Urbanistica ha richiesto le seguenti integrazioni rispetto a quanto proposto nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare:

1. vengano inserite le prescrizioni contenute nella nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, allegata al presente atto deliberativo, del Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in merito alle specifiche indagini relative ad eventuali situazioni locali di "falda sospesa";
2. per le aree oggetto di bonifica o che verranno bonificate deve essere prodotto uno specifico certificato di un tecnico abilitato che ne attesti la compatibilità con la normativa di cui alla L.R. n. 7/2017, così come proposto dalla Commissione per il Paesaggio;

Ricordato che con nota in data 15.5.2017 si ritenuto di richieste il contributo del Parco delle Groane in merito alla proposta in esame, anconché non previsto dalla legge regionale;

Preso Atto che il Parco non ha dato riscontro alla richiesta del Comune;

Ritenuto necessario procedere nella definizione della tematica in trattazione in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei termini di legge per l'assunzione delle determinazioni consiliari, riservandosi di integrare, se necessario, il presente atto qualora pervengano successivamente suggerimenti da parte del Parco che rendano necessario un riesame della proposta ora in approvazione, fermo restando il rispetto della procedura prevista dalla legge;

Ritenuto di condividere le considerazioni ed argomentazioni e, conseguentemente, di recepire le proposte formulate dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, integrate dalle condizioni e dalle proposte operate dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Commissione Urbanistica;

Rilevato che al comma 8, dell'articolo 2, della citata L.R. n. 7/2017 stabilisce: *“i PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici, e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente”*;

Visto il documento di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborato dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare, unito alla relazione del 4.4.2017 prot. n. 7946, allagata al presente atto deliberativo;

Preso Atto inoltre che, in merito alla citata proposta di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborata dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare, la Commissione Urbanistica si è espressa favorevolmente nella seduta del 30.5.2017;

Ritenuto di recepire la prescrizione stabilita da citato comma 8 dell'articolo 2 della legge in trattazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 15.5.2017 prot. n. 10948, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, integrata dalle condizioni e dalle proposte operate dalla Commissione per il Paesaggio e dalla Commissione Urbanistica nelle sedute del 30.5.2017, in premessa richiamate;
- 3) di escludere dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale 10.3.2017 n. 7 le aree individuate nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va,4co , 4m, 4sc, 4pi così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 4) di stabilire che nelle aree individuate nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate, così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, l'applicazione delle previsioni di cui alla L.R. n. 7/2017 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di uno specifico certificato con cui un tecnico abilitato attesti che il terreno non presenti situazioni di contaminazione di inquinanti oltre i limiti di legge vigenti per la destinazione d'uso prevista e/o che le condizioni del terreno non limitino in alcun modo l'utilizzo dei piani interrati dal punto di vista igienico-sanitario;
- 5) di stabilire inoltre che le aree interessate da situazioni di contaminazione ovvero assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, anche se non indicate nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente P.G.T. si dovrà procedere analogamente a quanto indicato al precedente punto 4);
- 6) di stabilire che le richieste di trasformazione ai sensi della legge regionale 10.3.2017 n. 7 dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, anche da idonee indagini particolareggiate per il sito specifico di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.1.2008 – Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8, pubblicate in G.U. n. 29 del 4.2.2008, che accertino l'assenza di fenomeni locali d'innalzamento della falda (es. falde sospese);
- 7) di dare atto che che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si considerano anche i vani ***posti ai piani seminterrati o ai piani parzialmente interrati*** che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2 dell'art.1 della citata L.R. n. 7 /2017;
- 8) di determinare che:
 - a) ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'integrale applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;
 - b) ai fini della determinazione dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;
- 9) di definire che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:
 - a) Gruppo Funzionale GF I – Residenziale;
 - b) Gruppo Funzionale GF II d – Attività artigianale di servizio;
 - c) Gruppo Funzionale GF II e – Attività di commercio all'ingrosso;
 - d) Gruppo Funzionale GF III – Attività terziarie di produzione di servizi;
 - e) Gruppo Funzionale GF IV – Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;
 - f) Gruppo Funzionale GF V – Commerciale;
 - g) Gruppo Funzionale GF VI – Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;

- 10) di stabilire, in forza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 10.3.2017, che nei locali aventi le destinazioni di cui al precedente punto 9), dalla lettera a) alla lettera g) compresa, il recupero dei vani e locali seminterrati avviene in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i..
- 11) di riservarsi di riesaminare quanto sopra deliberato qualora pervengano, successivamente alla data della presente deliberazione, suggerimenti da parte del Parco delle Groane volti a rivalutare alcuni elementi del presente dispositivo, fermo restando il rispetto della procedura e dei termini stabiliti dalla legge;
- 12) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 10.3.2017 n. 7 l'allegato documento di modifica dell'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) elaborato dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare, unito alla relazione del 4.4.2017 prot. n. 7946, quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

Successivamente,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E
VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

stante la necessità di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni legislative introdotte dalla più volte citata legge regionale n. 7/2017,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /
www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 10.3.2017 - I.E.

***AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE***

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 19/06/2017

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
E SVILUPPO - SETTORE
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE,
VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
MILANI SERGIO
(atto sottoscritto digitalmente)



Arese, 15.5.2017

Al Sindaco
Ing. Michela Palestra
Sede

Al Vice Sindaco
Arch. Enrico Ioli
Sede

Al Segretario
Dott Paolo Pepe
Sede

Alla Responsabile
Settore Gestione Territorio,
Ambiente ed Attività Produttive
Arch. Elisabetta Ubezio
Sede

Alla
Commissione per il Paesaggio
Sede

Al Presidente
della Commissione Urbanistica
Sede

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10.3.2017 N. 7 " RECUPERO
DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI" - 1° PARTE**

In data 13.3 us. è stata pubblicata sul BURL la nuova legge regionale n. 7/2017 avente per
oggetto "*Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti*"

La finalità di tale nuova disciplina edilizio-urbanistico è il "*recupero dei vani e locali
seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la
rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici
di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.*"

Inoltre la legge regionale stabilisce che il "*recupero dei vani e locali seminterrati esistenti è
consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.*" e che "*le
opere di recupero dei vani e locali seminterrati siano attuate nel rispetto di tutte le prescrizioni*"

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

pag. n. 1/6



E

Comune di Arese
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
PROTOCOLLO N. 0010948/2017 del 15/05/2017
PILMARTARIO: STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI

igienico-sanitarie vigenti e l'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non sia inferiore a metri 2,40"

Il recupero "dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione".

Gli interventi " di recupero dei vani e dei locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrato, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione".

Si pone in evidenza in particolare che il comma 2, dell'art. 1 della legge in esame esplicita la definizione di piano seminterrato e di vani e locali seminterrati e precisamente:

1. *piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.*
2. *Vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.*

Tale definizione non risulta essere pienamente congruente con quanto definito del Regolamento Locale d'Igiene Comunale (R.L.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.11.2004 che all'art. 3.3.29 " Piani al di sotto del piano di campagna", infatti ai fini del Regolamento, *i piani fabbricati che si trovano al di sotto del piano di campagna sono considerati interrati, seminterrati o parzialmente interrati secondo le seguenti definizioni:*

- *piani interrati: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano completamente al di sotto dello stesso,*
- *Piani seminterrati: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per non meno della metà della loro altezza e del loro perimetro,*
- *Piani parzialmente interrati: sono quelli che, almeno metà del perimetro di base, sia completamente fuori terra.*

In considerazione dei principi enunciati al comma 1, del medesimo articolo 1, della Legge n. 7/2017 si ritiene che quanto descritto nel R.L.I. possa essere considerato integrativo della definizione contenuta nella legge regionale.

Sarebbe infatti paradossale che un piano interrato debba essere ricondotto alla stretta osservanza dell'art. 1, comma 1, della legge e poi, al fine dell'adeguamento, richiesto all'art. 1, comma 4 della medesimo L.R., ripristinato nelle condizioni ex ente per ottemperare al rispetto delle condizioni definite dal Manuale Tecnico, capitolo IV del R.L.I..

Per quanto riguarda l'onerosità delle trasformazioni in trattazione si osserva che, ancorchè



E
Comune di Arese
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N. 0010948/2017 del 15/05/2017
Firmatario: STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI

comportanti incremento del carico urbanistico, una serie di interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, non sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005 (e.e.p., ampliamenti fino al 20% , riuso immobili dismessi, edifici pubblici e/o di pubblico interesse) e non devono essere reperate le aree a servizi da cedere al Comune. Inoltre non è dovuta la quota di contributo commissionato al costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001 per interventi residenziali fino a 200 mq e per altri , fino a 100 mq , di Slp.

Il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie del PGT e dei regolamenti edilizi.

A conclusione, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si pone l'accento sulla previsione dell'art. 4, comma 1, della legge che stabilisce: *“Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivate dalla classificazione P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po di (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio Comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazione di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.”*

A tal proposito, con nota in data 31.3.2017 prot. n. 7748 il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in qualità di A.T.O. ha comunicato a tutti i Comuni di riferimento che *“CAP Holding S.p.A. si è dotato di uno strumento informatico (P.I.A.), attraverso il quale sarà possibile fornire i dati di soggiacenza della falda di cui all'art. 4 – comma 1 della suddetta legge R.L. in oggetto. Per poter ottemperare a quanto richiesto, approfondirà nel corrente mese (“aprile”) a livello regionale la norma in questione al fine di mettere a disposizione delle amministrazioni sul portale WEBGIS, le carte della minima soggiacenza (profondità della falda dal p.c.) e dell'oscillazione media della falda, riferite ad ogni singolo Comune, in modo tale che ... l'Amministrazione possa effettuare le verifiche del caso.”* Successivamente nota in data 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, con cui il Consorzio Acqua Potabile (C.A.P.), in qualità di A.T.O. ha trasmesso la tavola della soggiacenza minima della falda, allegata al presente relazione, da cui si evince che vi è un rischio basso e in un piccola parte del territorio, a sud ella Città, un rischio medio; purtuttavia il C.A.P. propone, in considerazione dei valori di oscillazione della falda registrati nel periodo temporale 2001-2016, di acquisire da parte dei proponenti, nel caso di interventi di recupero abitativo degli interrati, *ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M. 11.3.1988 e s.m.i. e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.1.2008 – Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8 pubblicate in G.U. n. 29 del 4.2.2008 al fine di individuare eventuali fenomeni d innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-comunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio.*

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.aresse.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.aresse.mi.it

pag. n. 3/6



Per quanto attiene l'applicazione a livello comunale di tale nuova disciplina si pongono in evidenza i seguenti aspetti:

- a) dal 1991, anno di adozione del P.R.G., il Comune di Arese ha previsto nell'ambito della disciplina urbanistica locale la possibilità di realizzare al piano interrato o seminterrato locali accessori (taverne, locali hobby, secondi servizi igienici, ecc...) non destinati alla permanenza di persone. Tale possibilità è stata riconfermata nel vigente P.G.T. disciplinando in modo analogo al PRG il concetto di "volume accessorio";
- b) nel recente passato sono stati eseguiti interventi di monitoraggio in diversi punti della Città da parte dell'A.T.S (vedesi nota del 2.12.2005 prot.16055 dell'ASL) volti a verificare i livelli di radon ai piani interrati degli edifici. Da tali indagini non sono emerse situazioni di superamento dei limiti ($< 400 \text{ Bq/m}^3$);
- c) lo studio idrogeologico, parte integrante del vigente PGT, individua ambiti del territorio comunale inseriti nella classe 4, ovvero le aree interessate dal Reticolo Idrogeologico e a rischio idraulico;
- d) l'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 7/2017 prevede che "i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale". Pertanto solo se il Comune ha deliberato l'eventuale esclusione di ambiti entro i termini dell'art. 4 della Legge Regionale, può, anche successivamente, operare modifiche o integrazioni a tale identificazione, in caso contrario, il Comune non potrà, trascorsi i 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, operare alcuna determinazione circa l'applicazione di detta disciplina;
- e) ai sensi del reperimento delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dei Piani di Governo del Territorio, si ritiene che, stante l'esplicito rinvio del legislatore alla disciplina del PGT, si debbano applicare integralmente tutte le disposizioni di cui agli articoli 18, 1° e 4° capoverso, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei vigenti Servizi;
- f) dall'esame degli ambiti ricompresi nelle zone soggette a vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (aree Parco delle Groane, fascia torrenti Lura e Guisa) non si riscontrano elementi per cui eventuali interventi edilizi previsti dalla citata legge, data la particolare natura dell'intervento (piano interrato), possano compromettere l'aspetto paesaggistico. Per altro si osserva che nell'ambito del Parco delle Groane le zone edificate esistenti nel Comune di Arese sono per la maggior parte assoggettate a preventiva pianificazione, la cui disciplina regola nel dettaglio le modalità di trasformazione. Inoltre, per quanto riguarda gli interrati degli edifici esistenti in località "Valera", questi, per collocazione ed entità, non sono rilevanti al fine di determinare aprioristicamente l'esclusione di un tale ambito dall'applicazione della legge in esame. Da ultimo si sottolinea che in sede di eventuale trasformazione restano valide ed impregiudicate le procedure e le valutazioni connesse al necessario e preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che consentirà una puntuale ed attenta disamina dei singoli interventi proposti;
- g) come innanzi richiamato la legge si applica ai *locali seminterrati esistenti ad uso residenziale, terziario o commerciale* si ritiene a tal proposito un raccordo fra la norma legislativa e la puntuale definizione delle destinazioni operata dal vigente P.G.T. per gruppi funzionali (articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.)

Alla luce di quanto sopra palesato, si ritiene di proporre:



1. che venga sottoposto all'esame del Consiglio Comunale un idoneo atto deliberativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle L.R. n. 7/2017;
 2. il recepimento delle risultanze rappresentate nei documenti messi a disposizione dal C.A.P. (in luogo dell'A.T.O.) con la nota del 4.5.2017 prot. n. 4915, ns. prot. n. 10162, circa le condizioni della falda presente nel territorio comunale ed eventuale presenza di effetti di risalita delle acque profonde tali da inibire la permanenze di persone nei piani sotto terra di cui alla nota ;
 3. fatto salvo il recepimento delle indicazioni fornite dal C.A.P., di escludere dall'ambito di applicazione della citata legge le aree individuate:
 - a) nelle tav. 8a e 8b della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, relativamente agli immobili inseriti nei territori di cui alle classi di fattibilità geologica 4ri, 4va, 4co, 4m, 4sc, 4pi;
 - b) nella tav. 7 della componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente PGT, riconducibili nella definizione posta in legenda come aree oggetto di intervento di bonifica o aree bonificate;
così come indicate nell'allegata planimetria in scala 1:5000;
 4. in aggiunta a quanto indicato al precedente punto, inoltre, che debbano essere comunque escluse dall'applicazione della normativa in esame le eventuali parti di territorio per le quali si riscontrassero situazioni di contaminazione ovvero debbano essere assoggettate ad operazioni di bonifica, realizzate o da eseguirsi, e non censite in sede di definizione del P.G.T.;
 5. nell'ambito di detta proposta deliberativa, venga stabilito che, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale, il recepimento delle aree e servizi si intende assolto, conformemente alle previsioni del vigente PGT, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 18, 19, 21 e 22 delle N.A. del Piano dei Servizi;
 6. ai fini dei valori dell'eventuale monetizzazione delle aree per servizi, devono essere assunti i parametri contenuti nel vigente Regolamento dei contributi di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2015 e succ. agg.;
 7. l'atto deliberativo di cui al precedente punto 1, altresì attesti che, ai fini dell'applicabilità di interventi disciplinati dalla legge in trattazione, si debbano considerare anche i vani che rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 3.3.29 del vigente Regolamento d'Igiene Locale ad integrazione della declaratoria contenuta al comma 2, dell'art.1, della medesima L.R. n. 7/2017;
 8. in coerenza con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 7/2017, che in sede deliberativa venga esplicitato che le disposizioni normative in trattazione si rendano applicabili nell'ambito dei seguenti Gruppi Funzionali così come definiti dall'articolo 10 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.:
 - I. Gruppo Funzionale GF I – Residenziale;
 - II. Gruppo Funzionale GF II d – Attività artigianale di servizio;
 - III. Gruppo Funzionale GF II e – Attività di commercio all'ingrosso;
 - IV. Gruppo Funzionale GF III – Attività terziarie di produzione di servizi;
 - V. Gruppo Funzionale GF IV – Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago;
 - VI. Gruppo Funzionale GF V – Commerciale;
 - VII. Gruppo Funzionale GF VI – Attività di interesse collettivo e di pubblico interesse;
- e che nei locali aventi tutte le suddette destinazioni l'applicazione della legge regionale avviene



in deroga a tutti i limiti di destinazione e/o di utilizzo indicati nel vigente Regolamento Locale d'Igiene Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004 e s.m.i..

In considerazione delle valutazioni paesaggistiche che la scelta comunale deve operare si ritiene necessario, nell'ambito del procedimento, acquisire il parere del Parco delle Groane e della Commissione per il Paesaggio Comunale.

Si suggerisce che in seno alla procedura venga acquisito anche il definitivo parere della competente Commissione Urbanistica comunale.

Da ultimo si evidenzia che il termine ultimo per l'assunzione dell'eventuale delibera consigliare ai sensi del citato articolo 4, è il giorno 26.7.2017.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimenti e contributi è gradita l'occasione di porgere cordiali saluti.

Il Responsabile
Area Territorio e Sviluppo
(Geom. Sergio Milani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento:	Geom. Sergio Milani
Pratica trattata da:	Arch. Stefania Grassi tel 0293527.243 fax 02.93580465 stefania_grassi@comune.arese.mi.it
Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. 241/1990:	Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente

Allegato:

1. copia L.R. n. 7/2017;
2. parere CAP;
3. planimetria ambiti di esclusione sc. 1:5000;
4. proposta di deliberazione.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

pag. n. 6/6

E

Comune di Arese
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
PROTOCOLLO N.0010948/2017 del 15/05/2017
Firmatario: STEFANIA GRASSI, SERGIO MILANI

Supplemento n. 11 - Lunedì 13 marzo 2017

Legge regionale 10 marzo 2017 - n. 7
Recupero dei vani e locali seminterrati esistentiIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e presupposti)

1. La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

2. Si definiscono:

- piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;
- vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.

3. Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.

4. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40.

5. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti di cui al comma 4 e, in particolare, quello dei parametri di aerolluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.

Art. 2
(Disciplina edilizia degli interventi)

1. Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.

2. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo. Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d'uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo previsto dall'articolo 52 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

3. Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 aprile 2002, n. 13) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

4. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione.

5. Anche se comportanti incremento del carico urbanistico, sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 12/2005 e dagli obblighi di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati:

- di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
- di cui all'articolo 43, comma 2 ter, della l.r. 12/2005;

c) di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

d) promossi o eseguiti su edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica o sociale o, comunque, di competenza dei comuni o delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER).

6. I progetti di recupero dei vani e locali seminterrati, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono sottoposti a procedura di esame di impatto paesaggistico da parte della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005. Restano ferme le altre prescrizioni in materia imposte da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

7. I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.

8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituiti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001.

Art. 3
(Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, comma 4, il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi, restando valide le norme dell'articolo 72 della l.r. 12/2005.

2. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.

3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonoma unità ad uso abitativo, i comuni devono trasmettere comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità alle Agenzie di tutela della salute (ATS) che predispongono obbligatoriamente controlli inerenti l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, anche relativamente ai valori del gas radon, giusti le linee guida di cui al decreto del Direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) almeno due volte nel triennio successivo al rilascio del titolo abilitativo.

Art. 4
(Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.

2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 5

(Monitoraggio e clausola valutativa)

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediata.

2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

3. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:

- a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
- b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
- c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.

4. Il Comitato Partitico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.

5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1463 del 28 febbraio 2017)

E

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N. 0010162/2017 del 04/05/2017
Firmatario: CECILIA SALUZZI

Assago, 04/05/2017
Prot. n. 4915

Cod. Progetto:

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
Comune di Arese
Via Roma, 2
20020 – ARESE (MI)
Ufficio Tecnico – Urbanistica
protocollo@cert.comune.aresse.mi.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: Legge Regionale del 10 marzo 2017, n.7 – Recupero dei Vani e Locali Seminterrati Esistenti.

Con riferimento all'Art.4 comma 1 della normativa di cui all'oggetto, in ottemperanza a quanto richiesto, la Scrivente, in qualità di Gestore del S.I.I., trasmette in allegato alla presente:

- **Tavola della Soggiacenza Minima della Falda (All.1);**

sviluppata tramite un'analisi geostatistica dei dati disponibili, riguardanti le serie storiche complete per l'intervallo temporale 2001 – 2016.

Nel merito, la Tavola della Soggiacenza Minima della Falda individua il valore minimo di profondità dell'acqua raggiunto nell'intervallo temporale 2001 – 2016 dalla falda freatica. Si ricorda che con il termine soggiacenza s'intende la profondità del livello della falda misurato dal piano campagna.

La tavola sopramenzionata è stata scelta secondo un approccio al "Worst Case Scenario", ovvero indicano la peggiore ipotesi possibile per l'intero territorio in esame.

Si fa inoltre presente che, nello stesso intervallo temporale (2001 – 2016), analizzato nell'ambito di codesto Comune, la falda freatica ha mostrato una oscillazione massima superiore ai 2,5 m. Si ricorda che con il termine oscillazione s'intende la fluttuazione, espressa in metri, a cui è sottoposto il livello della falda freatica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it
www.gruppocap.it

Partita Iva. Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

E

CAD
Comune di Arese
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
PROTOCOLLO N. 0010162/2017 del 04/05/2017
Firmatario: CECILIA SALUZZI

Alla luce di quanto sopra, in relazione al Vs specifico territorio Comunale, si ritiene pertanto utile consigliare a codesto Ente di acquisire dal privato proponente ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M.11/03/88 s.m.i e alle Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14/01/2008 – Capitoli n.6.2.1, n.6.2.2 e n.8, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.29 del 04/02/08 al fine di individuare eventuali fenomeni d'innalzamento della falda (es. falde sospese), riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-comunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti in calce alla presente.

Nel ringraziarVi, l'occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

La Responsabile
Settore Unico Gestione Patrimonio
Dott.ssa Cecilia Saluzzi

Referente per la pratica:

Settore Unico Gestione Patrimonio - Ufficio Pareri e Collaudi
Dott. Geol. Fulvio Rebolini - tel. 02 82 502 310

E-mail fulvio.rebolini@capholding.gruppocap.it.


Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CAP Holdingspa

Via del Mulino 2 - Edificio L10 - 20090 Assago (MI)
Tel 02 825021 - Fax 02 82502281

PEC capholding@legalmail.it
www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1612889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.



Comune di ARESE

Carta della soggiacenza minima della falda freatica (2001 - 2016)

Legenda

Indicatore di soggiacenza
Contorni comunali


Soggiacenza minima falda freatica (valori minimi 2001-2016)


metri da piano campagna

- < 5 - rischio alto
- 5 - 10 - rischio medio
- > 10 - rischio basso

A	Foglio del /	Data, M. Ordine	Descrizione	Autore	Foglio /
	015009			17	001
					1

Titolo: Carta della Soggiacenza Minima della Falda Freatica
 Supporto: SIT e Supporto Progetti
 Scala: 1:15.000
 CAP Holding spa - Viale del Mulino, 2 - Cuffaro (16 - 33030 Assago (MI))
 T. 02 856271 - info@capholding.it - www.capholding.it





COMUNE DI ARESE
Città Metropolitana di Milano

L.R. 7/2017
Recupero dei vuoti e locali seminterrati esistenti

Scala: 1:5.000
Data: Maggio 2017
Aggiornamenti:

**Settore Programmazione, Pianificazione,
Verifica Strategica-S.I.T. e
Patrimonio Immobiliare**

**AMBITI DI ESCLUSIONE
e/o DI LIMITAZIONE**
(art. 4 L.R. 7/2017)

Comune di Arese Responsabile: SERGIO MILANI
File Elaborato da: STEFANIA GRASSI

Città di Arese

LEGENDA

- COMUNE
 - ambiti art. 4, c.1 fattibilità geologica 4ri, 4va, 4co, 4m, 4sc, 4sp
 - ambiti art. 4, c.1 situazioni contaminate
- Legenda descrittiva:**
- a. Area bonificata ai sensi della D.G.R. 6/17250/1995
 - aa. In fase di programmazione indagini di caratterizzazione integrativa
 - a.1. Area bonificata certificazione Provincia di Milano n. 103/04.04.08 RG 6262/2008
 - a.2. Area bonificata certificazione Provincia di Milano n. 102/06/06.03.10 RG 9837/2010
 - a.4. Area bonificata certificazione Provincia di Milano n. 207/04.06.09 RG 9300/2009
 - a.5. Area bonificata certificazione Provincia di Milano n. 229/02.06.09 RG 10306/2009
 - a.6. Area bonificata certificazione Provincia di Milano n. 272/23.07.09 RG 11982/2009
 - b. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere
 - c. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere
 - d. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere
 - e. Area bonificata ai sensi della D.M. 471/99
 - f. Area bonificata ai sensi della D.G.R. 6/17250/1995
 - g. Area bonificata ai sensi della D.G.R. 6/17250/1995
 - h. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere
 - i. Area bonificata ai sensi della D.M. 471/99
 - l. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere
 - m. Area bonificata ai sensi della D.G.R. 6/17250/1995
 - n. Area di casa rimbombata messa sicurezza (14/30)
 - o. Area di ex cava recuperata
 - p. Area bonificata con raggiungimento obiettivi di bonifica (D.lgs. 152/99)
 - q. Area bonificata certificazione Provincia di Milano
 - r. Area oggetto di indagini ambientali previste, progetti/interventi di bonifica in itinere

